

cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro ».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono inserite le seguenti: « , al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ».

3. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile

delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2002

ART. 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 » e le parole: « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 41 per cento »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 66. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 67. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compete sino alla fine del comma, con le seguenti: è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 62. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della

legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dell'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

4-ter All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 60. Iannuzzi, Morgando, De Franciscis, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.

4-ter. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella A:

voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 30.000;
2004: — 110.000;
2005: — 80.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2003: —;
2004: — 15.000;
2005: — 15.000;

voce Ministero della Salute:

2003: — 10.000;
2004: — 10.000;
2005: — 10.000;

voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: —;
2004: — 25.000;
2005: — 15.000.

2. 61. Lupi, Stradella, Antonio Barbieri, Dell'Anna, Maione, Osvaldo Napoli, Pinto, Verro, Vanni, Paroli, Paolo Russo, Germanà, Mondello, Meroi.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assog-

gettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **2. 64.** (ex 11.037) Volonté, Dorina Bianchi, Ciro Alfano, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, D'Agrò, Mongiello, Liotta, Mereu, Grillo, Mazzoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **2. 65.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio

1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 68. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rughia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;
2004: — 350.000;
2005: — 250.000.

*** 2. 108.** (vedi *11. 015.) Zanetta, Rosso, Galvagno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;
2004: — 350.000;
2005: — 250.000.

*** 2. 109.** (vedi *11. 083.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

8. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 101-bis. (vedi 11. 048.) Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Marcora, Zanella, Buffo, Mantini, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 102. (vedi 11. 054.) Iannuzzi, Realacci, Meduri, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

alla tabella C, rubrica 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

* **2. 103.** (vedi *11. 02.) Patria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

* **2. 104.** (vedi *11. 082.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **2. 105.** (vedi ◦ 11. 020.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **2. 106.** (vedi ◦ 11. 064.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

◦ **2. 107.** (vedi ◦ 11. 075.) Sergio Rossi, Martinelli, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 750.000;

2004: — 450.000;

2005: — 450.000.

2. 111. (vedi 11. 0146.) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti

interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

2. 113. (ex 10. 38.) Colasio, Bimbi, Carra, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 7-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;
2004: — 50.000.

2. 114. (ex 11. 084.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

2. 115. (ex 11. 0140.) Vernetti, Iannuzzi, Realacci, Zanella, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle parole « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: — 400.000;
2004: — 250.000;
2005: — 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita.

○ **2. 116.** (ex 11. 049.) Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi fina-

lizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **2. 50.** (ex 2. 60.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- **2. 51.** (ex 2. 46.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo

6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipologie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 5, 7, 10 e 6.

- 2. 52.** (ex 2. 49.) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **2. 117.** (ex 11. 047.) Vigni, Olivieri, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- **2. 118.** (ex 11. 079.) Alberto Giorgetti, Butti, Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 2. 119.** (*ex 11. 045., ex *11. 046., ex *11.047, *ex 11. 051., ex *11. 052.ex *11. 058., ex *11. 059. ex *11. 060., ex *11. 061. e *ex 11. 062.) Vigni, Abbondanzieri, Agostini, Bandoli, Roberto Barbieri, Benvenuto, Gerardo Bianco, Boccia, Buemi, Burlando, Chianale, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Grandi, Intini, Lion, Lumia, Manzini, Mastella, Maurandi, Milana, Raffaella Mariani, Mazzuca Poggiolini, Morgando, Nesi, Olivieri, Ostillio, Luigi Pepe, Pennacchi, Piglionica, Pisicchio, Pistone, Pinza, Potenza, Quartiani, Realacci, Rocchi, Nicola Rossi, Sandri, Michele Ventura, Vianello, Visco, Villetti, Zunino, Zappaterra, Zanella.

(A.C. 3200-bis – Sezione 22)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento »;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 34 per cento »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « del 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 51,51 per cento », e, al comma 5, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento ».

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2002

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

zione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **4. 3.** (ex 4. 9.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **4. 20.** (ex 10. 048.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

(A.C. 3200-bis - Sezione 23)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; »;

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo 81; »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni

e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare »;

f) al comma 4-ter, le parole: « di cui al comma 4-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1 ».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

EMEDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2002

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

5. 40. (ex 5. 39. *nuova formulazione*) Sterpa, Carra, Giuliotti, Malgieri, Rontoni, Boato, Villetti.

(A.C. 3200-bis — Sezione 24)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2002

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. L'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e di contributi, possono regolarizzare la resi-

dua posizione debitoria relativa gli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto in venti rate semestrali, di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2003.

2. Tutte le somme versate a titolo di interessi in ottemperanza a precedenti disposizioni di legge costituiscono un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma precedente entro la data della prima scadenza. Il credito d'imposta concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile.

3. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate saranno recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni precedenti sono stabilite di concerto con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

5. Al fine di assicurare la ripresa economico-finanziaria dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta determinato con le seguenti modalità alternative:

a) ai soggetti che negli esercizi compresi fra il 1992 ed il 2001 hanno riportato perdite rilevabili dai bilanci depositati o dalle dichiarazioni fiscali presentate, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite subite e fino a concorrenza del debito fiscale e contributivo;

b) i soggetti che hanno subito una contrazione del fatturato dal 1992 al 2001, possono beneficiare di un credito d'imposta da determinarsi sul debito di cui al comma 1 nella stessa percentuale della contrazione del fatturato calcolato dalla media degli ultimi tre esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 rispetto alla media 1990, 1991 e 1992;

c) il credito d'imposta determinato alternativamente in base alle lettere precedenti è da utilizzarsi in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma 1 entro la data della prima scadenza di cui al successivo comma.

6. Il residuo debito verrà corrisposto in venti rate semestrali di pari importo, la prima con scadenza entro il 31 dicembre 2003 con applicazione degli interessi legali.

7. Il credito d'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5 non concorre a formare il reddito imponibile a condizione che le somme siano destinate a un fondo di riserva indivisibile, da utilizzare per la ricostituzione o l'aumento del capitale sociale.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta a condizione che:

a) i beneficiari provvedano ad effettuare il pagamento dei residui tributi e contributi sospesi a seguito del sisma di cui all'articolo 1;

b) alla data di entrata in vigore della legge i beneficiari non siano assoggettati a procedure concorsuali.

9. Le aziende industriali che hanno stipulato mutui con l'IMI per contratti di ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 dicembre 1992 a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e che a seguito della crisi economica degli anni '90, sono divenute inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo con addebito da parte dell'IMI degli interessi di mora previsti in contratto e successivi riscadenziamenti con capitalizzazione degli interessi di mora, al fine di favorire la loro ripresa economica e produttiva, sono tenute al pagamento della sola sorte capitale dovuta in 8 rate semestrali con interessi al tasso legale ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 011. (ex 9. 013.) Alberto Giorgetti, La Russa, Strano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. I debiti tributari e contributivi dei contribuenti della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definitivamente e forfettariamente assolti provvedendo al pagamento del venti per cento di quanto ancora dovuto, in unica soluzione, entro il 30 aprile 2003.

2. Qualora l'importo da versare sia superiore a euro 100.000, si potrà procedere alla regolarizzazione in due rate, di cui la prima entro il 30 aprile 2003 e la successiva entro 12 mesi, maggiorata degli interessi legali.

3. Per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a presentare, all'ente creditore, una dichiarazione integrativa, indicando in apposito prospetto, le imposte e i contributi per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di somme già iscritte a ruolo.

4. Sulla base della riduzione del debito ai sensi del presente articolo, i soggetti tenuti alla redazione del bilancio devono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili accantonando detta somma in un fondo di riserva indivisibile.

5. La riduzione del debito ai sensi del presente articolo non comporta emergenza di componenti attive ai fini della determinazione del reddito.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai tributi locali.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 012. (ex 9. 014.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Tributi arretrati). — 1. I contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa interessati alle provvidenze del terremoto del 13 dicembre 1990

possono definire le pendenze per i tributi, imposte, tasse, contributi ed ogni altro onere sospeso o/e differito, possono definire le somme ancora dovute mediante versamento del 10 per cento di detti importi entro e non oltre il 30 giugno 2003.

2. I versamenti di tali somme definiscono la posizione fiscale e contributiva di ogni soggetto con riferimento alle predette contribuzioni sospese o/e differite.

9. 013. (ex 9. 016.) Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

(A.C. 3200-bis — Sezione 25)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 104.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

○ ○ **10. 016.-bis.** (ex 10. 44.) Olivieri, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistorol, Nigra, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli, Giacco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 52.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- ○ **10. 017.** (ex 10. 1.) Olivieri, Bressa, Nigra, Realacci, Lusetti, Giachetti, Franci, Marcora, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistarol, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli, Lettieri, Detomas, Innocenti, Ruggieri, Rusconi, Buffo, Banti, Cialente, Potenza, Carli, Motta, Nieddu, Di Gioia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Gli oli combustibili, compresa la benzina, sono esenti dall'accisa quando siano destinati all'impiego come carburanti per la pesca nelle acque marittime ed interne ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 10. 04.** (ex 10. 068. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Geraci.

(A.C. 3200-bis — Sezione 26)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2002

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-BIS.

(Disposizioni per la tutela e la gestione del patrimonio degli enti pubblici).

1. I beni di proprietà degli enti pubblici di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-bis del codice civile. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Allo scopo di incrementare le proprie entrate, le regioni, e gli enti locali, per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di affidare in locazione o concedere in uso a terzi uno o più dei propri beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in deroga al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a trattativa privata diretta, a condizione che il canone di locazione o il corrispettivo degli atti di concessione in uso degli immobili sia alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione stipulati ai sensi del presente comma non possono avere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere mediante gara pubblica qualora tale procedura sia ritenuta opportuna.

3. Le regioni e gli enti locali, alla scadenza di uno o più contratti di loca-

zione o atti di concessione in uso degli immobili di loro proprietà con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, hanno la facoltà di rinnovare gli stessi senza l'esperimento di gara pubblica, a condizione che sia garantito un canone di locazione o corrispettivo degli atti di concessione alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione rinnovati ai sensi del presente comma non possono avere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere ad una nuova locazione o concessione mediante gara pubblica.

4. In assenza di strumenti di rilevazione ufficiale dei prezzi di mercato nel proprio territorio, i consigli delle regioni e degli enti locali predispongono ed aggiornano ogni anno, con propri regolamenti, i criteri sulla base dei quali assegnare ai beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, da locare o da concedere, i prezzi massimo e minimo di mercato.

15. 01. (ex 12. 01.) Pagliarini, Sergio Rossi, Stradiotto, Savo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;